

Dott. Rag. Paolo Frisoni | Consulente del Lavoro | Revisore legale | Fondatore

Rag. Luigina Andrighetti Frisoni | Consulente del Lavoro | Revisore legale | Senior partner

Dott. Marco Frisoni | Consulente del Lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza | Senior partner

Rag. Silvia Frisoni | Consulente del Lavoro | Senior partner

Dott. Alessio Bisceglie | Consulente del Lavoro | Senior partner

Dott.ssa Silvia Costa | Consulente del Lavoro | Collaboratore

Dott. Alberto Balestrini | Consulente del Lavoro | Collaboratore

Circolare n. 030 – 28 Aprile 2022

MISURE ANTI-COVID-19 ALL'INTERNO DEI LUOGHI DI LAVORO: LE NOVITÀ IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2022

In vista della data di Domenica 1° Maggio 2022 ed in attesa di eventuali novità dell'ultimo minuto (delle quali si darà pronta notizia non appena possibile, come di consueto), si riportano di seguito alcune importanti indicazioni circa la prossima gestione del rapporto di lavoro.

1. ABOLIZIONE DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO (con eccezioni)

A partire da Domenica 1° Maggio 2022 tutti i lavoratori, di qualunque settore ed indipendentemente dall'età anagrafica, non dovranno più esibire il Green Pass, ovvero la Certificazione Verde COVID-19 di qualsiasi tipologia ("base" o "rafforzata").

Di conseguenza, non essendo più previsto l'esibizione del Green Pass, occorrerà dismettere l'utilizzo del relativo registro fino ad ora utilizzato per tenere traccia dei controlli effettuati.

Le uniche eccezioni sono ad oggi rappresentate da:

- fino al 31 Dicembre 2022 permane l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie ed i lavoratori degli ospedali e delle residenze socio-sanitarie (RSA);
- fino al 15 Giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per il personale scolastico.

In merito ai lavoratori con almeno 50 anni di età, si ricorda che, attualmente fino al 15 Giugno 2022, rimane del tutto vigente l'obbligo vaccinale con la relativa sanzione pecuniaria (euro 100,00, una tantum). Ciò non andrà, in ogni caso, ad incidere sul rapporto di lavoro, in quanto, così come precedentemente precisato, a partire dal prossimo 1° Maggio non occorrerà più esibire il certificato.

2. UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE ("MASCHERINE")

A partire da Domenica 1° Maggio 2022, all'interno dei luoghi di lavoro non sarà più previsto l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie ("mascherine") di qualsiasi tipologia.

N.B. Rimane in ogni caso prevista la possibilità da parte del datore di lavoro di richiederne ancora l'utilizzo, sulla base di una valutazione della tipologia di attività svolta di concerto con tutti i soggetti che si occupano di sicurezza ed igiene sul lavoro (Medico del Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Comitato anti-COVID-19). Tale decisione dovrà essere opportunamente contenuta all'interno di appositi protocolli e/o disposizioni aziendali.

3. GESTIONE DEL LAVORO AGILE ("SMART-WORKING")

Ancora fino al 30 Giugno 2022 rimarrà valida la possibilità di attivare il lavoro agile (o "smart-working") semplificato. Tali semplificazioni, si ricorda, permettono di:

- esercitare la facoltà unilaterale da parte del (solo) datore di lavoro di disporre del lavoro agile, senza la necessità di addivenire ad un accordo individuale con il lavoratore previsto dalla disciplina ordinaria;
- comunicare al Ministero del Lavoro con modalità semplificate e massive l'attivazione del lavoro agile;
- assolvere l'obbligo di informazione in materia di sicurezza sul lavoro attraverso informativa predisposta dall'INAIL.

Si ricorda che lo Studio, anche attraverso la società di servizi Ati Group, è disponibile sia a gestire gli obblighi di comunicazione individuale relativi allo smart-working nonché a mettere a disposizione le piattaforme informatiche attraverso le quali consentire lo svolgimento dell'attività a distanza.

4. GESTIONE POSITIVITÀ AL VIRUS COVID-19 ED AUTOSORVEGLIANZA

Il Ministero della Salute, con la circolare n. 19680/2022 ha aggiornato le indicazioni sulla gestione dei casi e dei contatti stretti legati al virus COVID-19, alla luce del recente D.L. n. 24/2022.

A partire già dal 1° Aprile 2022:

A. Nel caso di positività al virus COVID-19:

è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione alle persone positive, venendo quindi sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria. L'isolamento dovrà essere adottato sino all'accertamento della guarigione. La cessazione del regime di isolamento avviene conseguentemente all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati abilitati.

B. Nel caso di soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al virus COVID-19:

è applicato il regime dell'auto-sorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ("mascherine") di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino a 10 giorni successivi alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

5. SORVEGLIANZA SANITARIA STRAORDINARIA

Risulta prorogato sino al 30 Giugno 2022 l'obbligo di sorveglianza sanitaria straordinaria, a carico del datore di lavoro pubblico e privato, per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da COVID-19 in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

La disposizione stabilisce una valutazione da parte del medico competente o, in assenza, da parte di un medico del lavoro dei servizi territoriali dell'INAIL. Proprio l'Istituto assicurativo era intervenuto specificando che il medico deve esprimere il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore per fronteggiare il rischio da Sars-Cov-2, riservando il giudizio di idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

L'inidoneità temporanea non potrà, in alcun modo, giustificare il licenziamento del lavoratore.

6. MISURE VARIE DI PREVENZIONE ANTICONTAGIO-COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO

In data 6 Aprile 2022 è stato sottoscritto presso il Ministero del Lavoro il "*Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro*": tale documento, di fatto, conferma le precedenti misure, aggiornandole sulla base dei vari provvedimenti adottati dal Governo.

Nel protocollo si confermano (oltre agli ormai noti obblighi di informazione e di verifica della temperatura corporea al momento dell'accesso sul luogo di lavoro) le seguenti disposizioni:

- gli spostamenti all'interno del sito aziendale dovranno essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali;
- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere

- garantiti il distanziamento interpersonale, l'uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un'adeguata pulizia e areazione dei locali;
- sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. È consentita la formazione in presenza esclusivamente per i lavoratori dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, e in caso di: corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza; corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, *stage* e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al "*Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione*" pubblicato dall'INAIL.

In merito alle trasferte nazionali e internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati, ad esempio, da uffici inutilizzati o sale riunioni. Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere individuate soluzioni innovative, come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro, ovvero soluzioni analoghe.

N.B. Come anticipato in fase di premessa, le indicazioni sopra riportate sono state elaborate in base ai provvedimenti normativi ad oggi in vigore; data la rapida evoluzione della materia, non si escludono eventuali nuovi provvedimenti che potrebbero variare le regole ad oggi note. Si invitano quindi le aziende clienti a tenere monitorate le newsletter di Studio attraverso le quali si comunicheranno prontamente eventuali novità in materia.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale necessità di approfondimento in merito.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati nonché a seguire lo Studio attraverso la [pagina LinkedIn](#) per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Studio Frisoni e Bisceglie